COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI — EMIGRAZIONE

24.

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **GILBERTO BONALUMI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Anagrafi e rilevazione dei cittadini residenti all'estero (1832);

TREMAGLIA ed altri: Censimento generale degli italiani all'estero (51);

BONALUMI ed altri: Norme per il censimento degli italiani residenti all'estero (451) . . 3

BONALUMI GILBERTO, *Presidente* . . . 3, 4, 5, 7 10, 11, 15, 18

ARMATO BALDASSARRE 15

CIAFFI ADRIANO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 4,7, 10, 13 14, 15, 18

FERRARI MARTE, *Relatore* 3, 4, 9, 11 13, 14, 15, 17, 18

GIADRESCO GIOVANNI 7, 13, 17, 18

SANDIROCCO LUIGI 4, 9, 10, 11

TREMAGLIA PIERANTONIO MIRKO 3, 7, 10 13, 14, 15, 17, 18

Votazione segreta:

BONALUMI GILBERTO, *Presidente* 19

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

LEO CANULLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Anagrafi e rilevazione dei cittadini residenti all'estero (1832); e delle proposte di legge Tremaglia ed altri: Censimento generale degli italiani all'estero (51); Bonalumi ed altri: Norme per il censimento degli italiani residenti all'estero (451).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Anagrafi e rilevazione dei cittadini residenti all'estero »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri: « Censimento generale degli italiani all'estero »; Bonalumi ed altri: « Norme per il censimento degli italiani residenti all'estero ».

Proseguiamo nella discussione del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

MARTE FERRARI, *Relatore*. Il presidente La Malfa nella precedente seduta, riferendosi all'ultimo comma dell'articolo 6 che recita: « In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari non rilasceranno gli atti, documenti e certificati richiesti », aveva fatto una osservazione circa la necessità di richiedere il parere della Commissione affari costituzionali per questa norma, essendo dubbio se sia possibile vietare di fornire un documento, come il passaporto, ad una persona solo perché non è iscritto all'anagrafe. Ritengo che questo potrebbe essere conforme alla Costituzione, perché il cittadino italiano all'estero ha il dovere di essere iscritto per essere riconosciuto come tale.

Per risolvere la questione, e poiché quello che interessa è l'iscrizione all'anagrafe, preannuncio la presentazione di un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 6 con il seguente: « In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente all'iscrizione d'ufficio a norma del precedente sesto comma ». Così, se al momento di chiedere il passaporto o un altro documento il cittadino italiano non risultasse iscritto, gli uffici consolari vi provvederanno d'ufficio.

Risolviamo in tal modo anche il dubbio sollevato dal collega Giadresco, per cui questi aveva preannunciato il voto contrario del gruppo comunista su questo comma.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Desidero esprimere innanzitutto la nostra soddisfazione, perché siamo giunti ad una tappa importantissima sia in termini costituzionali sia in termini morali e politici. Mi riporto alle dichiarazioni che ho fatto nella seduta del 27 febbraio, quando abbiamo cominciato l'esame di questo provvedimento che — desidero ricordarlo — trae origine da un contributo essenziale del nostro gruppo sotto il profilo legislativo, con la presentazione di una nostra proposta di legge sin dal 1972, e che via via, nello svolgersi delle legislature, si è riusciti a portare in sede legi-

slativa. Basti pensare che il Governo ha presentato il disegno di legge n. 1832 solo nel 1984. Questa produzione legislativa ha due pilastri fondamentali: quello dell'anagrafe e quello della rilevazione. Con questo provvedimento rivendichiamo una identità nazionale per tutti gli italiani all'estero, per cui, anche da un punto di vista legislativo, vengono ricondotti nella comunità nazionale milioni di nostri connazionali che sino ad oggi non sono stati nemmeno « contati ». Questo fatto è di indubbio valore. Il provvedimento è essenziale non soltanto per quanto riguarda il voto, da estendere a tutti quanti gli italiani nel mondo, ma anche perché, come è stato rilevato durante i lavori del Comitato ristretto, dà la possibilità di studiare più da vicino e di attuare delle norme sul lavoro dei nostri emigranti e sui problemi dell'occupazione, della scuola, della cultura e dell'informazione.

Mi pare che sia stato fatto un buon lavoro con la partecipazione di nostri emigranti, in particolare dei comitati dell'emigrazione italiana che stanno per nascere, con un impegno da parte delle strutture consolari e con l'intervento d'ufficio dei consoli.

Si tratta, in sostanza, per le finalità che si prefigge, di una legge che è certamente tra le più rilevanti di quelle approvate in questi ultimi anni. Non dimentichiamo che l'ultimo censimento è del 1927 e che dobbiamo addirittura risalire al secolo scorso per trovare analoghi riscontri.

Un particolare sul quale si deve riflettere, e che non vuole costituire un dato polemico nei confronti dei colleghi comunisti, è che nell'articolo 14 della proposta di legge n. 451 (che porta anche la firma dell'onorevole Giadresco), così come nel provvedimento da me presentato, si prevede che la prima rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero abbia luogo entro un anno dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 11.

Il Governo ha chiesto che questo termine fosse portato a 18 mesi; io aderisco a questa proposta. Anche se il gruppo comunista ha espresso parere contrario, insisto che la prima rilevazione sia effettuata nei primi 18 mesi dall'entrata in vigore della legge. In tal modo potremo verificare in via sperimentale le nostre possibilità e le nostre strutture e prepararci, in termini assai più precisi e puntuali, alla seconda rilevazione che deve coincidere con il censimento. Ritengo che questo tipo di sperimentazione sia più che ragionevole e possa anche servire da stimolo, al di là delle parole e dei suggerimenti, per la costituzione di una più efficace rete consolare, per adempimenti ed impegni posti da una normativa legislativa, in modo da uscire da una situazione statica che da troppo tempo penalizza la nostra iniziativa all'estero.

Concludendo, preannuncio il voto favorevole del mio gruppo al provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa le discussione sulle linee generali.

MARTE FERRARI, *Relatore*. Ringrazio i colleghi intervenuti nella seduta odierna e nella precedente per i chiarimenti e le osservazioni avanzate ed il consenso agli emendamenti preannunciati, tendenti a migliorare il testo del Comitato ristretto e a puntualizzare alcune questioni.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alle considerazioni svolte dal relatore, riservandosi, in sede di esame dell'articolato, di presentare quelle modifiche che riterrà opportune.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo del Comitato ristretto.

LUIGI SANDIROCCO. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione degli articoli da 1 a 5.

PRESIDENTE. Poiché agli articoli da 1 a 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sono tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'interno.

Le anagrafi dei comuni sono costituite da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dalla anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero.

Gli ufficiali di stato civile devono comunicare all'ufficio d'anagrafe del proprio comune il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero.

L'anagrafe istituita presso il Ministero dell'interno contiene dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell'articolo 6.

La stessa anagrafe contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti è nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto.

Ai fini di cui al precedente comma, l'Ufficio dello stato civile di Roma comunica alla anagrafe del Ministero dell'interno il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai predetti cittadini.

Apposita annotazione indica, per ogni cittadino incluso nella anagrafe di cui ai precedenti commi quarto e quinto, se lo stesso è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali, per seguire corsi di studio o per altre cause di durata non superiore a trenta mesi.

Il supporto tecnico per la tenuta e l'aggiornamento della anagrafe di cui al precedente quarto comma è costituito dal Centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali.

Ad uno o più funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica funzionale non inferiore alla VII, sono attribuiti i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.

Gli atti delle anagrafi di cui al presente articolo sono atti pubblici.

(È approvato).

ART. 2.

La iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni;

b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune o dall'anagrafe di cui al quarto comma dell'articolo 1, quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune;

c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto ai sensi degli articoli 51 e 52 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e dell'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;

d) per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;

e) per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata.

L'ufficiale di anagrafe annota sulle schede individuali l'indirizzo all'estero comunicato dall'interessato o comunque accertato.

(È approvato).

ART. 3.

Nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero devono essere registrate le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche conseguenti:

1) alle dichiarazioni, rese dagli interessati per sé o per persone sulle quali esercitino la potestà o tutela, concernenti i trasferimenti di residenza o di abitazione che hanno avuto luogo all'estero;

2) alle comunicazioni di stato civile;

3) alle dichiarazioni rese dagli interessati concernenti il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio.

(È approvato).

ART. 4.

La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;

b) per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;

c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;

d) per irreperibilità presunta, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo l'effettuazione di due successive rilevazioni, ad esclusione della prima di cui all'articolo 20 della presente legge;

e) per perdita della cittadinanza;

f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune.

(È approvato).

ART. 5.

Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono darne comunicazione entro quarantotto ore al Ministero dell'interno che le comunica entro sessanta giorni dalla ricezione ai competenti uffici consolari.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

rt. 6.

I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione.

I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data.

I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.

Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce.

Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui al precedente articolo 5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorità locali, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni, e dei relativi recapiti.

Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari inte-

ressati negli schedari istituiti a norma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso.

Una copia autentica della dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio è trasmessa entro 180 giorni dall'ufficio consolare del Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al comune italiano competente.

Altra copia autentica della dichiarazione è trasmessa all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza.

La richiesta agli uffici consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano già state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo.

In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari non rilasceranno gli atti, documenti e certificati richiesti.

Il relatore, onorevole Marte Ferrari, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 6 con il seguente:

« In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del precedente sesto comma ».

6. 1.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo si dichiara favorevole a questo emendamento.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Il MSI-destra nazionale voterà a favore dell'emendamento del relatore perché risponde alle finalità che ci siamo posti.

GIOVANNI GIADRESCO. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'emendamento 6. 1 e dell'articolo 6 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Marte Ferrari 6. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 7, 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

Sulla base delle risultanze della anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero e con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 29 a 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, spetta agli ufficiali di anagrafe dei comuni ed a quelli di cui all'articolo 1, penultimo comma, il rilascio dei seguenti certificati:

1) certificato di stato di famiglia;

2) certificato di residenza attestante che il richiedente, in precedenza iscritto all'anagrafe dei residenti nel comune da certa data, risulta attualmente nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, con decorrenza dalla data di cancellazione dalla anagrafe della popolazione residente per trasferimento all'estero, ovvero dalla data di iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero a seguito di trascrizione di atto di stato civile.

(È approvato).

ART. 8.

La rilevazione dei cittadini italiani all'estero, ad eccezione della prima, si svolge contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia.

Il Ministero degli affari esteri, con l'assistenza tecnica dell'Istituto centrale di statistica, e avvalendosi della collaborazione del Ministero dell'interno, impartisce le istruzioni necessarie all'attuazione della rilevazione e fornisce i moduli e gli altri stampati occorrenti.

Il Ministero degli affari esteri sovraintende a tutte le operazioni relative alla rilevazione adottando i provvedimenti necessari per il loro regolare e tempestivo svolgimento; promuove, inoltre, nelle forme ritenute più efficaci, idonea attività di informazione e pubblicità in merito alla rilevazione stessa.

(È approvato).

ART. 9.

Oggetto della rilevazione dei cittadini all'estero sono, in ciascuna circoscrizione consolare, i cittadini italiani residenti e i cittadini italiani temporaneamente presenti.

Sono residenti nella circoscrizione consolare i cittadini italiani che, alla data della rilevazione, hanno la dimora abituale nella circoscrizione stessa, anche se ne sono temporaneamente assenti per motivi che non comportano trasferimento di residenza, secondo le norme della presente legge e del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni.

Sono temporaneamente presenti nella circoscrizione consolare i cittadini italiani che vi si trovano per uno dei motivi di cui all'ottavo comma dell'articolo 1 e che hanno la residenza in Italia.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

Per le singole persone costituenti la popolazione residente, la rilevazione concerne le fondamentali notizie di stato civile ed anagrafico, il comune italiano di ultima residenza e di origine e la iscrizione nelle liste elettorali.

Per le persone temporaneamente presenti nella circoscrizione la rilevazione concerne notizie di stato civile ed anagrafico, il luogo di residenza, il motivo della temporanea presenza e l'iscrizione nelle liste elettorali.

La rilevazione ha per oggetto le fondamentali notizie di stato civile ed anagrafico, il grado di istruzione, le notizie professionali ed altre notizie di carattere socio-economico.

Propongo la seguente modifica formale:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« La rilevazione ha inoltre per oggetto notizie concernenti il grado di istruzione dei cittadini residenti all'estero, le notizie professionali ed altre di carattere socio-economico ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

Tra il settantesimo ed il sessantesimo giorno precedente la data della rilevazione, il capo dell'ufficio consolare costituisce l'ufficio circoscrizionale di rilevazione.

L'ufficio è composto da non meno di cinque e non più di venti cittadini italiani residenti nella circoscrizione, fra i quali il capo dell'ufficio consolare designa il presidente. I membri dell'ufficio sono scelti dal capo dell'ufficio consolare in

una lista predisposta, ove esista, dal Comitato dell'emigrazione italiana della circoscrizione comprendente un numero di cittadini italiani doppio rispetto a quello dei componenti l'ufficio.

A titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio è corrisposto un onorario giornaliero, da determinarsi con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

Gli onorevoli Sandirocco e Giadresco hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma dell'articolo 11, dopo le parole: « onorario giornaliero », *aggiungere le seguenti:* « corrispondente alle tariffe in vigore nel paese di residenza per gli impiegati di concetto ».

11.2.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo ed il terzo comma dell'articolo 11 con i seguenti:

« L'ufficio è composto da non meno di cinque e non più di venti cittadini italiani residenti nella circoscrizione, scelti, attraverso opportune forme di consultazione della collettività, dal capo dell'ufficio consolare, che ne designa il presidente.

Al fine di agevolare gli adempimenti di cui al comma precedente, una lista comprendente un numero di cittadini doppio rispetto a quello dei componenti l'ufficio viene predisposta dal Comitato dell'emigrazione italiana istituito presso l'ufficio consolare ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205.

Per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, spetta un compenso giornaliero, da determinarsi, con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, tenuto conto delle retribuzioni locali, e della retribuzione base giornaliera spettante nel paese in cui ha sede l'ufficio consolare, al personale assunto con contratto regolato dalla legge locale ed adibito a mansioni analoghe ».

11. 3.

L'onorevole Marte Ferrari ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, dopo la parola « tesoro » *aggiungere le seguenti:* « tenute presenti le retribuzioni giornaliere del personale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, assunto con contratto regolato dalla legge locale ».

MARTE FERRARI, *Relatore.* Il mio emendamento dovrebbe essere riformulato nel senso di prevedere che il compenso previsto nell'ultimo comma non sia inferiore al 60 per cento della retribuzione giornaliera del personale di cui all'articolo in questione.

LUIGI SANDIROCCO. Ricordo che si è discusso a lungo su questo punto in sede di Comitato ristretto, partendo dalla constatazione che questo tipo di comitati all'estero non sono mai perfettamente efficienti; le retribuzioni per la partecipazione ai lavori dell'ufficio circoscrizionale sono, inoltre, irrisorie rispetto ai compiti che si è chiamati a svolgere.

È nostra intenzione prendere come parametro un certo tipo di retribuzione specifica, cui possano riferirsi i ministeri incaricati per stabilire un compenso adeguato.

MARTE FERRARI, *Relatore.* L'orientamento era di tener conto della retribuzione del personale di cui al terzo comma dell'articolo 11, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali; la proposta attuale è, invece, di riferirsi alla retribuzione lorda.

Si potrebbe altrimenti fissare il compenso minimo al 60 per cento della retribuzione di cui sopra, lasciando un'alea del 40 per cento, da definire in relazione all'entità delle prestazioni assistenziali e previdenziali.

Insisto per l'approvazione di questo emendamento in quanto, pur lasciando spazio a svariate articolazioni, garantisce a tutti i componenti dell'ufficio circoscrizionale di rilevazione una retribuzione minima comune a tutte le realtà.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Nella mia qualità di sostituto del collega Barsacchi, che ha seguito le precedenti sedute relative al disegno di legge in esame, desidero fare alcune osservazioni a proposito dell'articolo 11.

Per quanto riguarda il primo comma, non ho nulla da rilevare; circa il secondo e terzo comma del suddetto articolo, annuncio la presentazione di un emendamento sostitutivo.

Vi è infatti un problema pratico, in quanto ci si riferisce ad un comitato che non è presente presso tutti gli uffici consolari, ma solo in quelli delle zone ove risiedano almeno tremila cittadini italiani.

È, altresì, opportuno eliminare dall'ultimo comma la dizione « a titolo di retribuzione », in quanto non si tratta di un compenso corrispondente ad un rapporto di lavoro dipendente.

Quanto all'obiezione sollevata, si è cercato di fornire una formulazione tecnica, che naturalmente presuppone una determinazione di compenso giornaliero valida per ogni situazione nazionale.

L'emendamento del Governo stabilisce: « Per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, spetta un compenso giornaliero, da determinarsi, con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, tenuto conto delle retribuzioni locali, e della retribuzione base giornaliera spettante, nel paese in cui ha sede l'ufficio consolare, al personale assunto con contratto regolato dalla legge locale ed adibito a mansioni analoghe ». Questa formulazione, concordata con i competenti funzionari del Ministero degli esteri, permetterebbe di risolvere una situazione molto delicata, evitando la determinazione di tanti livelli retributivi quante sono le nazioni, e non comporterebbe un aumento della spesa già valutata dalla Commissione bilancio.

Introducendo il criterio della percentuale si potrebbero invece incontrare alcune difficoltà. Infatti, i livelli retributivi nei vari paesi sono diversi: alcuni comprendono gli oneri sociali, altri no. La formulazione prospettata dunque risponderebbe all'esigenza di giungere ad una determinazione puntuale, annuale e pluriennale, della base di riferimento per il compenso giornaliero.

LUIGI SANDIROCCO. Non credo che sia sufficiente stabilire che si deve tener conto delle retribuzioni locali. In tal modo sarebbe lasciata un'eccessiva discrezionalità nella determinazione del compenso giornaliero, che potrebbe anche essere fissato nella misura del 50 per cento della retribuzione di cui si tiene conto. È dunque preferibile la formulazione proposta con l'emendamento 11.2, che stabilisce il criterio basato nella misura corrispondente alle tariffe in vigore nel paese di residenza.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* La formulazione proposta dal Governo permette di valutare in modo migliore i compensi dovuti, ad esempio, per le mezze giornate di lavoro.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. La proposta del Governo mi sembra troppo generica e tale da portare ad una eccessiva discrezionalità.

Ritengo, tuttavia, di poter consentire su quella formulazione qualora venga aggiunto che comunque la retribuzione non deve essere inferiore ad una determinata percentuale, ad esempio del 60 o 70 per cento. La mia preoccupazione, infatti, è che non si vada al di sotto di certi parametri, per evitare sperequazioni tra una sede ed un'altra.

PRESIDENTE. Devo rilevare che l'emendamento presentato dal Governo potrebbe porre problemi di copertura finanziaria e quindi richiedere un nuovo parere da parte della Commissione bilancio.

MARTE FERRARI, *Relatore*. La prima parte dell'emendamento proposto dal Governo è del medesimo tenore della disposizione contenuta al successivo articolo 18. Tuttavia, ritengo di poter accettare la formulazione del Governo.

Per quanto riguarda la determinazione delle retribuzioni, richiamandomi alle considerazioni già svolte quando ho illustrato la mia proposta di stabilire che la percentuale non dovesse essere inferiore al 60 per cento, ribadisco che deve trovarsi un criterio in base al quale il compenso giornaliero non vari per territori omogenei, pur considerando che la retribuzione lorda subisce un'incidenza variabile per quanto riguarda la parte contributiva.

Eventualmente, la percentuale minima può essere abbassata, in modo da creare una base omogenea, salvo la possibilità, per le zone in cui l'incidenza contributiva sia inferiore, di elevare tale percentuale, nel senso di lasciare all'iniziativa del Governo la determinazione dei livelli superiori.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha riformulato il terzo comma del suo emendamento 11.3 nel seguente modo:

« Per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, spetta un compenso giornaliero, da determinarsi, con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, corrispondente alle retribuzioni locali, e alla retribuzione base giornaliera spettante, nel paese in cui ha sede l'ufficio consolare, al personale assunto con contratto regolato dalla legge locale ed adibito a mansioni analoghe ».

L'emendamento del Governo, come riformulato, non pone problemi sotto il profilo degli oneri finanziari recati dal provvedimento, considerato che non comporta un aumento della spesa già valutata dalla Commissione bilancio.

MARTE FERRARI, *Relatore*. Sono favorevole al terzo comma dell'emendamento del Governo così come riformulato.

LUIGI SANDIROCCO. Anch'io sono favorevole alla nuova formulazione del terzo comma dell'emendamento del Governo.

Ritiro l'emendamento 11.2.

PRESIDENTE. Sull'emendamento del Governo è stata chiesta la votazione per parti separate. Pongo pertanto in votazione il primo comma dell'emendamento del Governo 11.3.

(È respinto).

Pongo in votazione il secondo comma dell'emendamento del Governo 11.3.

(È respinto).

Pongo in votazione il terzo comma dell'emendamento del Governo 11.3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli articoli 12, 13, 14 e 15 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

Il capo dell'ufficio consolare è responsabile del buon andamento delle operazioni della rilevazione nell'ambito della circoscrizione consolare e riferisce al Ministero degli affari esteri in ordine al regolare svolgimento delle operazioni stesse.

(È approvato).

ART. 13.

Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono a svolgere ogni opportuna azione intesa ad ottenere, ai fini della rilevazione, la segnalazione da parte delle pubbliche autorità locali

dei nominativi e del recapito dei cittadini italiani che si trovano nella loro circoscrizione.

L'ufficio consolare, sulla scorta delle risultanze dello schedario di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e dei dati assunti ai sensi del precedente comma, provvede ad inviare, per posta, agli interessati, i moduli di rilevazione, da compilarsi in triplice copia.

L'ufficio stesso, valendosi anche della collaborazione dei comitati dell'emigrazione italiana eletti ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, provvede a distribuire congrui quantitativi di moduli di rilevazione in ogni utile sede, ivi comprese le imprese presso le quali lavorano cittadini italiani, gli enti, le associazioni e le altre istituzioni cui partecipano i cittadini stessi. Inoltre invita, con ogni possibile mezzo di informazione, ivi comprese le trasmissioni della radiotelevisione italiana dedicate all'estero, i cittadini altrimenti non reperibili a ritirare presso lo stesso ufficio i moduli di rilevazione oppure a comunicare il proprio indirizzo.

(È approvato).

ART. 14.

I moduli sono consegnati o spediti per posta all'ufficio consolare nei termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 18.

L'ufficio circoscrizionale di rilevazione ne effettua la revisione qualitativa e quantitativa.

Sulla base dei moduli di rilevazione così rivisti, gli uffici consolari aggiornano gli schedari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e trasmettono copia dei moduli stessi ai comuni, al fine dell'aggiornamento delle rispettive anagrafi, ed al Ministero dell'interno – Centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali, per lo stesso fine, nonché per la memorizzazione dei dati così raccolti, secondo quanto disposto dal regolamento di cui al successivo articolo 18.

Il Ministero degli affari esteri, con la assistenza dell'Istituto centrale di statistica, provvede a pubblicare dati riepilogativi della rilevazione.

(È approvato).

ART. 15.

Il capo della rappresentanza diplomatica nei paesi in cui sorgono impedimenti a procedere ad operazioni di rilevazione deve darne notizia al Ministero degli affari esteri. Ove gli impedimenti non possano essere rimossi, le rilevazioni, per i paesi di cui trattasi, sono compiute sui dati delle anagrafi degli italiani residenti all'estero e servono ad integrare i dati delle rilevazioni fatte a norma della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

Agli effetti dell'applicazione delle norme della presente legge, l'espressione « uffici consolari » comprende i consolati generali di prima categoria, i consolati di prima categoria, i vice consolati di prima categoria, e le agenzie consolari di prima categoria.

Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari ad essi aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri.

Nei paesi in cui non esistono gli uffici consolari di prima categoria sopra indicati, le funzioni previste dalla presente legge sono svolte dalle ambasciate.

Il relatore, onorevole Marte Ferrari, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo la parola « ambasciate » *le seguenti:* « che si avvarrano della partecipazione e collaborazione del

Comitato dell'emigrazione italiana, di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205, più vicino all'ambasciata interessata ».

16. 1.

MARTE FERRARI, *Relatore*. Questo emendamento aggiuntivo precisa che le funzioni previste dal terzo comma dell'articolo 16 ed affidate alle ambasciate sono svolte in collaborazione con le istanze rappresentative della comunità italiana nel territorio ove ha competenza l'ambasciata medesima.

GIOVANNI GIADRESCO. Condivido il concetto espresso dal relatore e mi rendo conto delle difficoltà, ma la Commissione ha precisato, al secondo comma dell'articolo 11, che la lista dei cittadini per la nomina all'ufficio di rilevazione è predisposta dal Comitato dell'emigrazione « ove esista ». In realtà, il comitato consolare esiste dovunque.

MARTE FERRARI, *Relatore*. No.

GIOVANNI GIADRESCO. Il comitato consolare esiste dove si è potuto eleggere, ma anche dove non viene eletto esiste d'autorità, scelto in base al decreto. Anche dove non esiste, è sempre il comitato consolare che dà l'indicazione al console per la formazione della lista. Perché non seguiamo questa strada, senza far sorgere alcuna complicazione e andando nella direzione indicata dal relatore ? Dove viene eletto in base alla nuova legge, è il consolato di prima categoria che svolge queste funzioni; dove non viene eletto, è lo stesso comitato consolare, di nomina consolare, che vi provvede: sono i notabili, sui quali si possono avere perplessità, ma questi hanno assicurato l'assistenza per tanto tempo e svolgono ancora i loro compiti anche collaborando con il console. Quello che dice il relatore è giusto, ma bisogna vedere come si realizza.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Vorrei osservare che, quando abbiamo parlato dei comitati dell'emigrazione italiana, abbiamo compiuto una scelta derivante da un fatto democratico rappresentativo. Se togliamo questo fatto rappresentativo, e cioè di organi che sono stati eletti dai cittadini italiani all'estero, si ha la nomina da parte del console. Se, come ha detto il collega Giadresco, ci troviamo di fronte ad organismi che sono sopravvissuti fino ad oggi, ma che sono di nomina del console, questo diventa un « fuor d'opera ». Possiamo lasciare al console l'iniziativa di scelta in materia. Non è che cambi qualcosa. Possiamo prevedere quanto indicato dal relatore nel suo emendamento, e cioè la partecipazione e la collaborazione del comitato dell'emigrazione italiana, ma dal punto di vista legislativo questa forma consultiva vale ben poco. Allora possiamo stabilire che, su un piano di collaborazione, il console si avvale di associazioni ed enti, in rappresentanza dei nostri emigranti.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il problema si ripropone in quanto la Commissione non ha accolto la prima parte dell'emendamento del Governo all'articolo 11. Bisogna più che altro richiamare alla nostra memoria (lo dico perché sono meno dotato di voi) un dato di fatto: abbiamo non solo gli uffici consolari di prima categoria dove risiedono almeno tremila abitanti, ma anche gli uffici consolari, non di prima categoria, dove risiedono meno di tremila abitanti. Poi abbiamo i paesi in cui esistono solo le ambasciate e non i comitati consolari, perché non sono previsti dalla legge. In base a quanto stabilito nell'articolo 11, dove esistono i comitati consolari, si presentano i nomi e poi il responsabile dell'ufficio consolare sceglie i membri.

GIOVANNI GIADRESCO. Si tratta dei comitati consolari eletti in base alla nuova legge.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Sono i comitati dell'emigrazione italiana.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Fuori di questi casi, dobbiamo prevedere i modi per l'elezione di questo ufficio. Essendo stato respinto il primo comma dell'emendamento del Governo all'articolo 11 così formulato: « L'ufficio è composto da non meno di cinque e non più di venti cittadini italiani residenti nella circoscrizione, scelti, attraverso opportune forme di consultazione della collettività, dal capo dell'ufficio consolare, che ne designa il presidente », se è esatta la situazione di fatto, nell'ultimo comma dell'articolo 16 dobbiamo recuperare tutti i casi in cui, non esistendo il comitato dell'emigrazione italiana, il capo dell'ufficio consolare o l'ambasciatore deve procedere alla nomina. Pertanto, si potrebbe adottare questa dizione: « attraverso opportune forme di consultazione della collettività ». Questo concetto deve valere non solo per le ambasciate, ma anche per quegli uffici consolari che possono creare questo ufficio pur non avendo i tremila cittadini.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. La consultazione è opportuna.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Due sono i casi: nei paesi in cui non esistono gli uffici consolari di prima categoria, le funzioni sono svolte dalle ambasciate, ma questo avviene anche nei paesi dove esistono gli uffici consolari non di prima categoria. Questa è la carenza tecnica dell'emendamento.

MARTE FERRARI, *Relatore.* Il terzo comma dell'articolo 16 recita così: « Nei paesi in cui non esistono gli uffici consolari di prima categoria sopra indicati, le funzioni previste dalla presente legge sono svolte dalle ambasciate ». Questo è il testo del Governo. Poiché parliamo soltanto degli organi elettivi, nell'articolo 16 recuperiamo tutto quello che non è elettivo, e quindi anche le istanze degli uffici consolari inferiori di prima categoria. Allora, al terzo comma, si potrebbero aggiungere, dopo le parole: « svolte dalle ambasciate », le altre: « in collaborazione con le istanze rappresentative della comunità italiana nel territorio ove ha competenza l'ambasciata medesima ».

Il Governo, se vuole, può suggerire delle modifiche. Si potrebbe prevedere che, ove non esistano gli uffici consolari di prima categoria, le funzioni vengano svolte dalle ambasciate e dagli uffici consolari di categoria inferiore alla prima.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Gli uffici sono sempre consolari e non di ambasciata, sono circoscrizionali. Se le funzioni sono svolte dall'ambasciatore, questi nomina evidentemente più uffici, tanti quante sono le circoscrizioni consolari. Nella proposta del Governo era previsto che nella circoscrizione consolare non di prima categoria pur sempre provvede il console, dopo consultazioni informali, di fatto. Non dobbiamo allora prevedere che siano gli ambasciatori a svolgere le funzioni previste dalla legge, ma i consoli, anche quelli che non sono di prima categoria. I consoli di prima categoria le svolgono sulla base delle indicazioni del comitato; quando i comitati non esistono i consoli provvedono « previe opportune forme di consultazione della collettività ». Se si prevede che siano le ambasciate e/o i comitati consolari a svolgere le funzioni, si crea una confusione legislativa.

MARTE FERRARI, *Relatore.* Gli uffici consolari ai fini del censimento sono espressamente quelli di prima categoria, che operano come organismi elettivi. La norma prevede che, ove non esistano uffici consolari di prima categoria, le funzioni vengano svolte dalle ambasciate. Perché questa scelta ? Giustamente il presidente sottolineava come i consoli inferiori alla prima categoria non siano spesso istanze solide e permanenti (consoli onorari nominati dall'ambasciatore) e abbiano suscitato a volte rilievi critici.

Sarei pertanto del parere di prevedere che, ove non esistano uffici consolari di prima categoria, le funzioni siano svolte dalle ambasciate, che si avvarranno della collaborazione degli organismi rappresentativi della comunità italiana.

PRESIDENTE. Può darsi che non vi siano tali organismi.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Sul piano giuridico la dizione proposta dal relatore non è esatta, perché la collaborazione per la nomina non significa anche consultazione. Preferisco la dizione « che provvederanno attraverso opportune forme di consultazione della collettività di ogni circoscrizione ». I consultati devono essere gli interessati, ossia la collettività di ogni circoscrizione, non le organizzazioni nazionali.

BALDASSARRE ARMATO. Desidero rilevare che l'emendamento proposto dal relatore affida un'ampia delega alle ambasciate, rappresentando – a tutti gli effetti – un atto fiduciario nei confronti di chi ricopre la carica di ambasciatore.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* A mio giudizio, il problema non risiede nella consultazione o nella delega all'ambasciatore, ma consiste nella individuazione degli organismi rappresentativi che le ambasciate sono tenute a consultare.

La formulazione generica del testo dell'articolo 16, elaborato dal Comitato ristretto, poteva certamente creare problemi diversi, ma non vere e proprie difficoltà.

Infatti, mentre la dizione « previa consultazione delle comunità locali » lascia un ampio margine di valutazione discrezionale all'ambasciatore, l'uso del termine « organismi rappresentativi » apre il problema della esatta identificazione di questi ultimi. Per esempio, un patronato rientra nella categoria degli organismi rappresentativi ?

Pertanto, per quanto riguarda l'emendamento proposto dal relatore, mi rimetto al parere della Commissione.

Bisogna, inoltre, tener presente che oggetto del terzo comma dell'articolo 16 non è soltanto l'istituzione di una anagrafe dei cittadini italiani all'estero, ma tutte le funzioni previste dalla legge che stiamo per approvare.

L'uso di una dizione generica quale « consultazione delle collettività locali » eliminerebbe il dubbio se le ambasciate debbano operare questa consultazione anche per l'anagrafe; ecco perché il Governo aveva riferito le sue osservazioni all'articolo 11 e non all'articolo 16.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Proporrei di inserire, oltre al termine « organismi », anche i termini « associazioni od enti », in modo da specificare meglio un concetto altrimenti riduttivo e di difficile comprensione.

MARTE FERRARI, *Relatore.* Insisto perché il mio emendamento all'articolo 16 venga votato così come è stato riformulato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 16. 1 del relatore, come da lui stesso riformulato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo agli articoli successivi che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 17.

Al fine di potenziare i servizi connessi con gli schedari e registri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, nonché di agevolare le operazioni di registrazione e rileva-

zione previste dalla presente legge, il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari sono dotati di adeguati strumenti ed attrezzature, nonché di sistemi elettronici di raccolta e di elaborazione di dati.

Per consentire, in relazione ai compiti derivanti dall'applicazione della presente legge, il necessario potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, il contingente degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è elevato fino ad un massimo di centosettanta unità da assumere ed assegnarsi prioritariamente agli uffici all'estero nelle cui circoscrizioni risiedono nuclei particolarmente consistenti di connazionali. Il Ministero degli affari esteri può assumere le predette unità di personale anche in deroga al limite di centocinquanta unità all'anno previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 462, e ad eventuali altri divieti di assunzione.

Per l'effettuazione della prima rilevazione, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, con le modalità di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed alla citata legge 13 agosto 1980, n. 462, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 di detta legge e ad eventuali altri divieti di assunzione, impiegati con contratto temporaneo trimestrale, prorogabile, in caso di necessità, per un ulteriore pari periodo, in numero non superiore a due unità per ogni rappresentanza diplomatica o ufficio consolare di prima categoria, in relazione alla consistenza delle collettività italiane da rilevare. Agli stessi fini, detto Ministero è altresì autorizzato a stipulare una convenzione con l'Istituto centrale di statistica per gli adempimenti di competenza dello stesso Istituto.

Le assunzioni del personale previste dal secondo comma del presente articolo possono essere effettuate a partire dal 1° gennaio 1986.

(È approvato).

ART. 18.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e di grazia e giustizia, sentito l'Istituto centrale di statistica, è emanato il regolamento per l'esecuzione della legge stessa e saranno dettate le norme per la prima formazione e per la tenuta degli schedari dei cittadini residenti all'estero.

(È approvato).

ART. 19.

Per la prima attuazione dell'articolo 17, primo comma, della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1985 e di lire 9 miliardi annui per ciascuno degli anni 1986 e 1987, ivi comprese le spese di gestione.

La spesa derivante dall'attuazione dell'articolo 17, primo comma, per gli esercizi successivi al 1987 e le relative spese di gestione sono determinate triennalmente con le modalità previste dal quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge n. 887 del 22 dicembre 1984.

L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 17, secondo comma, della presente legge è valutato in lire 6 miliardi annui a decorrere dal 1986.

L'onere derivante dagli adempimenti di competenza del Ministero degli affari esteri per l'attuazione della prima rilevazione, ivi comprese le spese di cui al terzo comma dell'articolo 17 della presente legge, viene valutato complessivamente in lire 20 miliardi.

L'onere derivante, per l'attuazione della presente legge, dagli adempimenti di competenza del Ministero dell'interno, ivi compresi quelli di cui all'articolo 14, terzo comma, della presente legge, è valutato in lire 5 miliardi.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 30 miliardi per il 1985 ed in lire 15 miliardi

annui per il 1986 ed il 1987, si provvede: per parte dell'onere relativo al 1985 (lire 15 miliardi) a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per « Censimento generale degli italiani all'estero »; per la restante quota dell'onere relativo al 1985 (lire 15 miliardi) e per gli oneri di lire 15 miliardi annui del 1986 e del 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al suddetto capitolo n. 6856 relativo all'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Anagrafe e rilevazione degli italiani all'estero ».

Le somme di cui al presente articolo non impegnate o non erogate nell'anno di competenza possono essere utilizzate, per gli stessi fini, nell'arco di due esercizi finanziari immediatamente successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do. lettura all'articolo successivo:

ART. 20.

La prima rilevazione avrà luogo entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli onorevoli Giadresco e Sandirocco hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

ART. 20.

La prima rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero avrà luogo in coincidenza con il prossimo censimento generale degli italiani.

20. 1.

GIOVANNI GIADRESCO. Poiché il collega Tremaglia ha ricordato che la proposta di legge di cui sono firmatario, insieme con gli onorevoli Bonalumi e La Malfa, pressappoco contiene gli stessi concetti cui mi sono dichiarato contrario nel corso di questa discussione, riprenderò in senso generale la dichiarazione di voto resa dal collega Sandirocco all'inizio del dibattito.

Siamo molto scettici sulle possibilità di applicazione della legge che stiamo per approvare, innanzitutto per come è stata formulata e poi per il modo stentato com'è nata. Siamo convinti che questo provvedimento incontrerà difficoltà nella sua attuazione, a causa delle contraddizioni nelle quali siamo caduti, articolo dopo articolo.

Non potrà accadere diversamente: secondo noi, questo provvedimento sul censimento e l'anagrafe dei cittadini residenti all'estero, atteso da ben 35 anni, somiglia ai gattini ciechi partoriti dalla famosa gatta frettolosa.

Dichiaro perciò la nostra astensione dalla votazione finale, proprio per dare il senso della battaglia che riapriremo nell'altro ramo del Parlamento per migliorare questa legge. Una delle condizioni fondamentali per questa finalità sta proprio nel non vincolare l'operatività del provvedimento ai 18 mesi stabiliti all'articolo 20; è preferibile lasciare trascorrere un lasso di tempo ragionevole, agganciandosi appunto al censimento generale dei cittadini italiani, come abbiamo proposto con il nostro emendamento 20. 1.

MARTE FERRARI, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento proposto dagli onorevoli Giadresco e Sandirocco, anche perché si era già discusso in sede di Comitato ristretto della necessità di effettuare in tempi brevi la prima rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero. È fuor di dubbio che per le rilevazioni successive si procederà di pari passo con il censimento ordinario dei cittadini italiani; però in base a motivazioni funzionali ed in omaggio allo spirito

che anima questo provvedimento, per il momento non posso ribadire che il mio parere contrario all'emendamento 20. 1 degli onorevoli Giadresco e Sandirocco.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Anche il Governo è contrario.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Sono favorevole all'articolo 20 nel testo predisposto dal relatore, non solo perché la prima rilevazione costituisce un fatto sperimentale, indispensabile data la complessità di un provvedimento di questo genere, o per il fatto che è indispensabile giungere ad una situazione perfezionata per il momento in cui avverrà il nuovo censimento, ma anche e soprattutto perché gli emigranti italiani non possono attendere oltre. Sappiamo, infatti, cosa significhi la mancanza di un'anagrafe e del relativo censimento: significa molto per l'occupazione, per il lavoro, per i problemi della scuola.

Rimandare al 1991 la data di espletamento di questa rilevazione è quindi inopportuno, perché si tratta di una questione essenziale per venire incontro alle aspirazioni che, da troppo tempo, i nostri concittadini giustamente nutrono.

MARTE FERRARI, *Relatore.* I diciotto mesi previsti dall'articolo 20 aumentano di soli sei mesi il termine previsto nella proposta originaria. Tale modifica si rende necessaria per tenere conto di una serie di questioni che sono state correttamente esposte. Aspettare il prossimo censimento comporterebbe tempi troppo lunghi; quindi, ritengo che l'articolo 20 proposto dal Comitato ristretto risponda all'impegno che il Parlamento deve assolvere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giadresco e Sandirocco 20. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 20.

(È approvato).

Poiché agli ultimi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 21.

Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

ART. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

MARTE FERRARI, *Relatore.* Propongo che il testo unificato abbia il seguente titolo: « Anagrafi e rilevazioni dei cittadini residenti all'estero ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

MARTE FERRARI, *Relatore.* A nome del gruppo socialista, preannuncio il nostro voto favorevole.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale esprimerà voto favorevole sul provvedimento.

GIOVANNI GIADRESCO. I deputati del gruppo comunista si asterranno dalla votazione.

PRESIDENTE. Il testo unificato sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (1832); proposte di legge Tremaglia ed altri (51); Bonalumi ed altri (451) *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Anagrafi e rilevazioni dei cittadini residenti all'estero » (1832-51-451):

Presenti	30
Votanti	18
Astenuti	12
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Armato, Bonalumi, Bubbico, Cattanei, Ferrari Marte, Intini, Lattanzio, Malfatti, Martelli, Piccoli, Pisanu, Portatadino, Pujia, Rauti, Silvestri, Spini e Tremaglia.

Si sono astenuti:

Canullo, Crippa, Crucianelli, Gabbuggiani, Giadresco, Pajetta, Petruccioli, Rossino, Rubbi, Sandirocco, Sanlorenzo e Trebbi.

La seduta termina alle 17,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO